

di una nuova strada per chi voglia indagare, ricercare, in definitiva, pensare. E l'invito a pensare che Daube rivolge è, a mio avviso, non l'ultimo dei pregi del breve, elegante saggio.

LUCIO BOVE

« LASCIAI STARE IL DANTE ».

Non sembra, ahimè, che cinquanta e più anni di rinnovato fervore romanistico abbiano sensibilmente scosso la opaca indifferenza che, nei riguardi delle nostre ricerche, mostrano in generale studiosi e operatori del diritto moderno. Quando questa ignoranza dei nostri testi più elementari non si traduce in silenzio, essa si risolve, ed è peggio, in roboanti salve di retorica e in disordinati affastellamenti di notizie.

L'esempio più recente che mi è venuto per le mani è quello di un manuale italiano di procedura civile, assai diffuso tra i pratici [Cioffi, *Commento teorico-pratico del Codice di procedura civile* (3 voll., 1957)], ove si legge [I, 2 s.], e non voglio qui risparmiarne neanche un rigo, questo aureo « pezzo » di bravura storico-giuridica.

Il nostro processo sorse prevalentemente dal diritto romano, dal diritto di quel popolo che, fra i suoi contemporanei, maggiori ebbe il senso e la squisitezza della razionalità, requisiti intrinseci di potenziale universalità... I *reges* romani erano capi della comunità, nella quale il *pater familias* esercitava, senza forme particolari, sui sottoposti (della assai estesa famiglia) un'ampia *potestas*, non esclusa quella di giudice. Con lo svolgersi ed accrescersi della comunità e dei suoi rapporti, si perviene alla disciplina delle *legis actiones*, mercè le quali il litigio fu da prima portato innanzi al Re, in seguito innanzi al console, e più tardi ancora innanzi al pretore. La decisione non era soggetta ad appello... La contestazione consumava l'azione, precludendone un'ulteriore proposizione. L'esecuzione avveniva *per manus iniectioem*. Segue, in tempo successivo, la procedura *per formulas*, nella quale il pretore, udite le parti, decide se debba, nella fattispecie, accordarsi l'azione, formulando, in caso affermativo, per iscritto, la formula *in iure* e rimettendo, poscia, la istruzione e decisione (*in iudicio*), al giudice, che era un privato cittadino (*ordo iudiciorum privatorum*). Per questioni di prevalente carattere amministrativo e di polizia, il pretore decideva da solo, prescindendo dall'*ordo*, *extra ordinem*, e quindi senza rinviare la decisione (*in iudicium*) al privato. Dopo il saccheggio di Roma, ad opera dei Galli (verso il 390 av. Cr.), fondata la Repubblica, questa ebbe il merito di codificare il diritto consuetudinario, di permettere alla plebe l'avvento alle pubbliche Magistrature, di ripartire e determinare la competenza delle pubbliche funzioni. Con la legge *Aebutia*, fu attribuito al pretore anche di emanare, all'atto della sua nomina, un editto del programma, che avrebbe attuato durante la sua annuale carica, editto che conteneva norme del processo, non scompagnate da norme sostanziali, onde è che, anche attraverso questa nuova manifestazione, egli, quando limitate e scultoree erano le norme, concorse alla creazione di un equo diritto, aderente alle situazioni non previste (diritto pretorio).

Rinomati Giurisperiti vanta l'era repubblicana. Succeduto e fondato da Augusto l'Impero, fu data al Corpo delle Leggi una organica mirabile sistemazione; emersero, in tale epoca, gigantesche figure di giuristi, alla cui preparazione non certo erano rimasti estranei i giuristi dell'era repubblicana. Leggi e Commenti (glossa) furono di tale profondità da costituire oggetto di studio da parte di tutti i popoli civili. Celebre fu la scuola di Irnerio a Bologna. Più ricco ancora di opere, qualificate universalmente monumentali per la ricerca filologica e storica del diritto romano, fu il secolo XVI. Ma, a tanto fulgore, con la caduta dell'Impero di Occidente (anno 476 d. Cr.), successe il periodo medioevale, e barbari e arretrati sistemi processuali furono introdotti, nei quali, sullo sfondo religioso, si innestavano crudeli esperimenti di fiamme o acque bollenti.

Ogni commento stonerebbe. Ma forse non stonerà, sia pure a titolo di utopistico vagheggiamento, il richiamo della reazione che, nel racconto di Franco Sacchetti, ebbe Dante Alighieri verso un fabbro, che recitava malamente i suoi versi.

...Quando ebbe desinato, esce di casa ed avviarsi per andare a fare la faccenda, e, passando per porta San Pietro, battendo ferro un fabbro sulla incudine, cantava di Dante come si canta uno cantare, e trasmestava i versi smozzicando e appiccicando, che pareva a Dante ricever da quello grandissima ingiuria. Non dice altro, se non che s'accosta alla bottega del fabbro, là dove avea di molti ferri, con che facea l'arte; piglia Dante il martello e gettalo per la via, piglia le tenaglie e getta per la via, piglia le bilance e getta per la via, e così gettò molti ferramenti. Il fabbro, voltosi con atto bestiale, dice: « Che diavol fate voi? Siete voi impazzito? ». Dice Dante: « O tu che fai? ». « Fo l'arte mia, dice il fabbro, e voi guastate le mie masserizie gittandole per la via ». Dice Dante: « Se tu non vuoi ch'io guasti le cose tue, non guastare le mie ». Disse il fabbro: « O che vi guasto? ». Disse Dante: « Tu canti il libro, e non lo di' com'io lo feci: io non ho altra arte, e tu me la guasti ». Il fabbro gonfiato, non sapendo rispondere, raccoglie le cose e torna al suo lavoro; e se volle cantare, cantò di Tristano e di Lancelotto e lasciò stare il Dante...

ANTONIO GUARINO

#### TAGLIACARTE.

1. *L'actio popularis* ha avuto il singolare destino di essere coperta non solo da equivoci e apriorismi, chè in questo il suo anzichè singolare sarebbe un comune destino, come per innumeri altri oggetti di storiografia giuridica, ma da una vera e propria mitologia. L'essere stata mai consapevolmente distinta dalle azioni a generale legittimazione attiva, se non forse da Bruns [in *ZRG.* 3 (1864) 341 ss.], le ha acquistato una fortuna che va ben oltre i confini dell'interesse storiografico e la fa riconoscere come un momento eterno della politica umana. Grave fortuna in cui *l'actio popularis* rischia di perdere completamente la sua storicità e di essere scambiata per quello che essa veramente non è. Così accade ancora oggi, a distanza di oltre mezzo secolo